CAMERA DEI DEPUTATI N. 1793

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISAPIA

Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale in materia di esecuzione delle pene detentive

Presentata il 4 luglio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di evitare, per quanto possibile, le misure limitative della libertà personale in tutti quei casi in cui il condannato potrebbe ottenere misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario.

Accade troppo spesso che persone anche condannate a pene brevi – spesso prive di un difensore di fiducia – vengano incarcerate in quanto non a conoscenza della possibilità di accedere ai benefìci dell'ordinamento penitenziario.

La soluzione prospettata – evidentemente valida in tutti quei casi in cui il giudice dell'esecuzione valuti in concreto che non vi è pericolo di fuga – permette, da un lato, di evitare una, spesso controproducente, misura afflittiva nei confronti di persone, che spesso non hanno precedenti penali, e che sono state condannate per reati di non grave allarme sociale; dall'altro permette una limitazione del sovraffollamento degli istituti penitenziari, con conseguente risparmio, anche economico, per la collettività.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 656 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« *2.* Se la pena detentiva non è superiore a tre anni e non vi è pericolo di fuga, il pubblico ministero fa notificare all'interessato un ordine di esecuzione con l'ingiunzione di costituirsi in carcere entro venti giorni. Se il condannato non si costituisce nel termine predetto, il pubblico ministero dispone la carcerazione ».

2. Il comma 4 dell'articolo 656 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« *4.* L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti il provvedimento è emesso e quanto altro valga ad identificarlo, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione, nonché la comunicazione che il condannato può proporre istanza al tribunale di sorveglianza, entro il termine predetto, per la concessione dei benefìci penitenziari. In caso di straniero la suddetta comunicazione deve essere formulata nella lingua del condannato. La presentazione ha effetto sospensivo. L'ordine è notificato al difensore ».

DDL13-1793
Lire 500